



## STUDIO DI CONSULENZA GIANCATERINO

Spett.le Azienda,

Vi chiedo di leggere con attenzione questa comunicazione al fine di semplificare il nostro lavoro.

*In riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19 il Governo ha approvato e pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 18/2020 "Cura Italia" che contiene importanti disposizioni a tutela e conservazione dei posti di lavoro facendo ricorso a strumenti di flessibilità interna e di sostegno al reddito.*

*Con la presente comunicazione desideriamo informare che sulla base delle suddette disposizioni in tema di ammortizzatori sociali e norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori abbiamo provveduto ad effettuare una valutazione specifica sulla Vostra azienda considerando le caratteristiche di inquadramento contributivo, settoriale, situazioni personali dei dipendenti e collaboratori in essere.*

*Premettiamo che la seguente analisi è illustrazione sulle **possibili** modalità di gestione delle **sole assenze** derivanti dall'emergenza COVID-19 ovvero a decorrere dal 12/03/2020 al 31/03/2020.*

### **Misure attivabili**

- Cassa Integrazione oppure cassa integrazione in deroga dal 12/03/2020 (Valida per tutti i settori, anche per quelli non oggetto di chiusura da decreto)

In riferimento all'inquadramento contributivo aziendale, la Vs società potrebbe accedere al trattamento di integrazione salariale premesso che i riferimenti tecnici e operativi dovranno ancora essere definiti con apposita Circolare INPS che chiarirà se il requisito di accesso al trattamento sarà la **preventiva fruizione della flessibilità aziendale** (ferie e permessi).

La concessione del trattamento avviene attraverso un decreto delle Regioni o delle Province Autonome poi trasmesso all'INPS.

Le Regioni o le Province Autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano all'INPS la lista dei beneficiari: quest'ultimo (INPS) procede all'erogazione del trattamento attraverso il c.d. "pagamento diretto". (l'azienda non anticipa)

In riferimento al pagamento diretto è utile ricordare che quindi l'azienda non anticiperà le somme eventualmente riconosciute a titolo di integrazione salariale ai dipendenti non potendo in alcun modo intervenire sulle tempistiche di liquidazione da parte dell'INPS.

La presente precisazione risulta importante al fine di informare il dipendente che, pertanto, in caso di accesso all'integrazione salariale percepirà una retribuzione netta più bassa (proporzionale alle assenze) e comunque entro il massimale lordo di euro 940,00. (si allega in fondo simulazione di calcolo).

**Con l'occasione ricordiamo che risulta importante essere in regola con la sicurezza (possibilmente con aggiornamento del rischio COVID-19).**



STUDIO DI CONSULENZA GIANCATERINO  
**POSSIBILI SOLUZIONI ATTIVABILI**

**FERIE E PERMESSI**

- Utilizzo della flessibilità interna (ferie e permessi) dal 12/03/2020

Come anche previsto dai precedenti Decreti Ministeriali, l'utilizzo di ferie e permessi è lo strumento più immediato e sostitutivo della prestazione lavorativa che assicura la sostenibilità e continuità finanziaria dei dipendenti. Ricordiamo che nel periodo decorrente dal 12 marzo 2020, alla luce del Decreto Legge n. 9/2020, il datore di lavoro potrà legittimamente il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

**CONGEDI**

1. Congedo parentale per assistenza figli fino a 16 anni (fruibili dal 05/03/2020).

Per i figli di età non superiore ai 12, senza limiti di età in caso di disabilità accertata ex L. 104/92, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, una indennità pari al 50% della retribuzione, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Per i figli oltre 12 anni e fino a 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività, non spetta alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

**PERMESSI LEGGE 104**

- Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

I permessi ex L. 104 sono incrementati per i mesi di marzo e aprile 2020 fino al numero di 15 mensili.

**Cosa si consiglia per l'azienda**

Premesse le misure attivabili di cui sopra potremmo delineare il seguente piano operativo per il mese di Marzo 2020 da considerare per la gestione delle presenze:

- Periodo dal 01/03/2020 al 11/03/2020: orario di lavoro ordinario
- Periodo dal 12/03/2020 al 31/03/2020 (data presunta): utilizzo delle ferie/permessi se ci sono residui (altrimenti CIG) (anche nelle previsioni che il loro utilizzo costituisca requisito per accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga)

Se il provvedimento di limitazione dello svolgimento delle attività sarà prorogato oltre il 25 marzo 2020 sarà auspicabile per il mese di Aprile 2020 ricorrere alla procedura di integrazione salariale sopra indicata e con le specifiche inserite.

Certi di aver fatto cosa utile e gradita, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento risultasse strettamente necessario.

Saluto cordialmente.

Esempi di importi mensili per lavoratori del settore commercio e dell'industria nel caso in cui lavorino a orario pieno, oppure siano in cassa integrazione al 100% delle ore, o in congedo parentale retribuito al 50% o in malattia. Dati in €

	ORARIO PIENO	CASSA INTEGRAZIONE	CONGEDO PARENTALE AL 50% - OPERAIO	CONGEDO PARENTALE AL 50% - IMPIEGATO	IN MALATTIA
<b>COMMERCIO</b>					
Retribuzione	1.620,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0
Assenza	0,00	-1.620,0	-1.620,0	-1.620,0	-1.620,0
Integrazione conto azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	331,57
Contributi con Fis	152,44	0,00	0,00	0,00	31,24
Cassa integrazione / ricovero	0,00	939,89	810,00	837,00	955,52
Imponibile Irpef	1.467,56	939,89	810,00	837,00	1.255,85
Imposta lorda	346,24	216,17	186,30	192,51	289,08
Detrazione lavoro dipendente	109,51	137,27	144,11	142,69	120,65
Irpef	236,73	78,90	42,19	49,82	168,43
Bonus Renzi	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Netto	1.310,83	940,99	847,81	867,18	1.167,43
Differenza rispetto alla retribuzione		-28,21%	-35,32%	-33,84%	-10,94%
<b>INDUSTRIA</b>					
Retribuzione	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
Assenza	0,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00
Integrazione conto azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	593,96
Contributi con Cig-Cigs	138,36	0,00	0,00	0,00	56,37
Cassa integrazione / ricovero	0,00	939,89	729,00	753,30	782,04
Imponibile Irpef	1.319,64	939,89	729,00	753,30	1.319,63
Imposta lorda	306,30	216,17	167,67	173,26	306,30
Detrazione lavoro dipendente	122,26	140,81	151,11	149,92	122,26
Irpef	184,05	75,37	16,56	23,33	184,05
Bonus Renzi	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Netto	1.215,59	944,52	792,44	809,97	1.215,59
Differenza rispetto alla retribuzione		-22,30%	-34,81%	-33,37%	0,00